

Avvocato Francesco Costanza
Via F. Bonavitacola n.5 - 83048 - Montella (AV)
pec: francesco.costanza@pec.it – e-mail: francesco.costanza@hotmail.com

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

RICORSO EX ART. 40 C.P.A.

CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE

Per: L’Azienda Agricola Volino Pasqualina, con sede nel Comune di Taurano (AV) alla piazza Freconia n.4, (P.IVA 02958580645) in persona del titolare Volino Pasqualina nata ad Avellino (AV) il 06.04.1991 (C.F.:VLNPQL91D46A509Z), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti Francesco Costanza (C.F.: CST FNC 85R 04A 509J) e Adriano Garofalo (C.F.: GRF DRN 76S 04A 509R) del Foro di Avellino, i quali indicano la casella di posta elettronica certificata francesco.costanza@pec.it ed il numero di fax 0827/601293 presso i quali eseguire le comunicazioni e notifiche di legge.

Contro

- **Regione Campania** (Codice Fiscale 80011990639), in persona del presidente p.t., domiciliato per la carica in via S. Lucia n.81 - 80132 Napoli

E nei confronti di

- **De Donato Federica** (C.F.: DDNFRC92C50A783H), titolare dell’omonima azienda agricola, nella qualità di controinteressato, (ultima azienda dell’allegato B Domande ammissibili e finanziabili, n. 520 di graduatoria) con sede in San Marco Dei Cavoti (BN) Contrada Fonte Zuppino 20, PEC: federicadedonato@pec.it (tratta dal Registro INI-PEC).

avverso e per l’annullamento, previa sospensione ed adozione di misure cautelari,

- del Decreto Dirigenziale n. 157 del 3 agosto 2020 della Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, Giunta Regionale della Campania, recante approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva relativa al PSR CAMPANIA 2014/2020, Progetto Integrato Giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 – 6.1.1, e dei relativi elenchi che ne formano parte integrante e sostanziale nella parte in cui colloca la domanda della ricorrente alla posizione n.452 (con punteggio di 68/100) dell’elenco delle domande di sostegno ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria (Allegato C) anziché nell’elenco (con punteggio 77/100) delle domande ammissibili e finanziabili (Allegato B anch’esso impugnato, nei limiti d’interesse).

-di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali.

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto all'ammissione al beneficio richiesto con inserimento della domanda nell'elenco di quelle ammissibili e finanziabili.

FATTO

-L'azienda Agricola Volino Pasqualina ha presentato la domanda di sostegno di cui al Bando Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020, approvato con Decreto della Regione Campania n. 239 del 13.10.2017 e succ. integrazioni (all.1), per le Tipologie di intervento:

a) 4.1.2 “Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati”.

b) 6.1.1 “Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola”.

-La Domanda di Sostegno, recante numero 84250155623 è stata prodotta sul portale SIAN con n. di protocollo AGEA.ASR.2018.1172551- 09/07/2018 (all.2)

- In fase di presentazione, il finanziamento ammissibile a contributo ammontava ad € **159.415,69** (comprensivo del premio ai sensi della Tipologia di Intervento 6.1.1. per € 50.000,00) ed in termini di punteggio il progetto aveva una valenza pari a **77,00 punti**.

-La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 130 del 30/09/2019 avente per oggetto “*PSR Campania 2014/2020 - Approvazione graduatoria Progetto Integrato Giovani (Tipologia d'Intervento 4.1.2. e Tipologia d'Intervento 6.1.1.) Servizio Territoriale Provinciale Avellino*”, ha pubblicato la graduatoria provvisoria provinciale nella quale la domanda era inserita nell'elenco delle domande ammissibili con un punteggio pari a 77 punti e posizione in graduatoria al n.226. (all.3)

- **Senza inviare alcuna comunicazione**, la Regione Campania ha pubblicato la graduatoria unica regionale definitiva con D.R.D. n.157 del 3 agosto 2020, pubblicata poi sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 161 del 10 agosto 2020 (all.4) dalla quale si evince che l'azienda agricola Volino Pasqualina occupa la **posizione n. 452**, con l'attribuzione di un punteggio totale pari a **68/100** e spesa ammessa pari ad euro **158.438,80**, dell'elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando (allegato C).

-Il verbale di valutazione della Domanda (cd. “Check List Istruttoria della domanda di sostegno”), del 01.07.2020, Protocollo Agea.Asr.2020.0823857, (all.5) a pagina 65 riporta la seguente motivazione: “*Vedi check list riesame allegato*”.

- Dalla disamina del citato allegato (all.6 c.d check list riesame del 18.05.20), dunque redatta antecedentemente al verbale summenzionato, si evince quanto segue:

- a) non sono stati riconosciuti **9 PUNTI** relativamente al Criterio di selezione n. 5 che , come da bando, recita testualmente “ *Caratteristiche tecniche/economiche di progetto Descrizione: favorire la realizzazione di progetti compatibili con la possibilità di spesa delle aziende e orientati alla commercializzazione delle produzioni aziendali anche in ottica di internazionalizzazione; Modalità di attribuzione: investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta o investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa).*
- b) La motivazione addotta dal tecnico istruttore per giustificare la decurtazione di punteggio in relazione al criterio n.5 è la seguente: “*criterio di selezione n.5 caratteristiche tecniche/economiche di progetto (filiera corta); nel progetto di investimento non sono previsti acquisti tesi a favorire la filiera corta. L’acquisto di un essiccatoio, di un nastro trasportatore, di una bilancia e la semplice realizzazione di un sito internet con e-commerce non da diritto al punteggio (punti 9). Si conferma spesa e contributo ammesso. Il punteggio totale è di 66 punti e quello di progetto 39. (cfr. pag. 3, all.6, c.d. check list riesame del 18.05.20)*

-La collocazione in graduatoria ed il punteggio attribuito alla ricorrente, unitamente alla sua consequenziale esclusione dal finanziamento per carenza di fondi disponibili sono illegittimi.

-L’atto impugnato si configura come immediatamente lesivo poiché esclude la ricorrente dalle ulteriori fasi della procedura di finanziamento nell’ambito del Programma di sviluppo rurale in questione.

Tanto premesso, l’azienda ricorrente, così come rappresentata, domiciliata e difesa, propone il presente ricorso per i seguenti motivi.

DIRITTO

D) - Violazione e falsa applicazione del DRD n. 106 del 20.04.2018 (Manuale della procedura), del DRD n. 31 del 14.7.2017 e del DRD n. 189 del 7.11.2019 -Eccesso di potere- Violazione artt. 12, 21 quinquies e nonies L 241-1990

In violazione di quanto previsto dal Bando di attuazione (DRD 239 del 13.10.2017) dal Manuale delle Procedure per la Gestione delle Domande di Sostegno – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali –Versione 3.0” (DRD n. 106 del 20.04.2018, **all.7**) e dagli altri provvedimenti disciplinanti la procedura (DRD 189 del 07.11.19, **all.8**) la Regione Campania ha arbitrariamente ed illegittimamente modificato “*in peius*” la valutazione del punteggio attribuito alla domanda della ricorrente in sede di graduatoria provvisoria provinciale, e in un momento di gran lunga successivo all’emanazione di quest’ultima .

Tanto non era possibile, atteso che la modifica del punteggio e del contributo ammesso, come consacrati nella graduatoria provvisoria provinciale, è suscettibile di successiva modifica solo a seguito di istanza di riesame da parte dell’interessato, che nel caso in esame non v’è stata.

I.A- Violazione e falsa applicazione del DRD n. 106 del 20.04.2018 (Manuale della procedura)

Ed invero la procedura per la gestione delle domande di sostegno è disciplinata in rigoroso dettaglio dal capitolo 2 del “*Manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno-Misure non connesse alla superficie e/o agli animali-Versione 3.0*” approvato con decreto dirigenziale n. 106 del 20 aprile 2018. **(all.7)**

L’iter di detta procedura si articola, per le misure “a regia”, come quella in esame, nelle seguenti fasi:

1. Ricezione e assegnazione delle domande di sostegno (§2.1);
2. Verifica della ricevibilità formale delle domande (§2.2);
3. Verifica di ammissibilità, valutazione delle domande e graduatoria provinciale provvisoria (§2.5);
4. Riesame e graduatoria regionale definitiva (§2.6).

Più in dettaglio nella fase indicata sub 3 si valuta a livello provinciale l'ammissibilità della domanda e si procede alla valutazione della stessa mediante attribuzione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione previsti dal bando.

In particolare, per quanto concerne la valutazione il manuale (cfr. **all.7** pag. 34, lett. da E a F.4) prevede che: "i tecnici istruttori effettuano la valutazione delle domande ammissibili a valutazione, attribuendo il punteggio attraverso l'applicazione dei criteri di selezione e verificando il raggiungimento del punteggio minimo fissato dal bando ai fini della ammissibilità a finanziamento. Registrano gli esiti della valutazione nel verbale di ammissibilità e sul SIAN. Sottoscrivono i verbali e li trasmettono al responsabile di misura provinciale. Sulla base dei verbali di ammissibilità, il responsabile di misura provinciale predisponde la graduatoria provinciale provvisoria, che sottoscrive e propone al dirigente del soggetto attuatore per la approvazione. Il dirigente del soggetto attuatore provvede a dare pubblicità degli esiti attraverso la pubblicazione della graduatoria provinciale provvisoria. La pubblicazione ha efficacia di comunicazione erga omnes. Entro 10 giorni solari dalla pubblicazione della graduatoria provinciale provvisoria sul BURC...gli interessati possono produrre istanza di riesame del punteggio o del contributo ammesso. Anche in questo caso gli esiti degli esami saranno recepiti in sede di graduatoria definitiva".

Valga evidenziare sul punto che l'attività di valutazione viene attribuita in via esclusiva ai tecnici istruttori le cui determinazioni, consacrate nei verbali di ammissibilità (cd. Check list istruttorie) e registrate nel Portale SIAN, confluiscono direttamente nella graduatoria provvisoria provinciale che il responsabile di misura si limita a predisporre sulla base dei verbali succitati.

Da quanto sopra riportato, inoltre, si evince che la valutazione istruttoria deve essere effettuata a monte della redazione della graduatoria provvisoria provinciale e che, successivamente alla pubblicazione della stessa, nessuna modifica del punteggio o del contributo ammesso può essere posta in essere, se non a seguito di apposita istanza di riesame su iniziativa dell'interessato.

Il dettagliato e rigoroso iter procedurale sopra descritto è stato palesemente violato dalla Regione Campania, che a distanza di circa un anno dalla pubblicazione sul BURC della graduatoria provvisoria provinciale, ha disposto la revisione peggiorativa del punteggio di valutazione e del contributo ammesso in relazione alla domanda della ricorrente, in assenza di qualsiasi istanza di riesame da parte di quest'ultima.

Nel caso di specie la revisione, dunque, è stata disposta al di fuori delle ipotesi disciplinate dalle disposizioni datesi dalla stessa Regione.

I.B- Violazione e falsa applicazione del DRD n. 31 del 14.07.2017.

Ad analoghe conclusioni si perviene attraverso l'analisi delle "Disposizioni Generali attuative delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali" di cui al D.R.D. n. 31 del 14.7.2017, espressamente richiamato nel bando. (all.9)

Tali disposizioni governano, tra l'altro, l'istruttoria relativa alle domande di sostegno, prevedendo, al punto 13 "Controlli amministrativi sulla domanda di sostegno", il seguente modus operandi:

- **13.1-** Ricevibilità delle Domande di Sostegno;
- **13.2-** Istruttoria tecnico – amministrativa delle Domande di Sostegno (verifica di ammissibilità);
- **13.3.2-** Graduatoria Provinciale provvisoria e Graduatoria Regionale definitiva.

Le stesse disposizioni prevedono al punto 13.4 la "Revisione delle Domande di Sostegno" solo ed esclusivamente per la tipologia di intervento 19.2.1 "Strategie sviluppo locale" (Azioni per l'attuazione della strategia con le misure del PSR).

Si tratta della **specifica previsione della revisione svolta ai sensi dell'art. 60, par. 1, del Reg.(UE) n.809/2014**, la quale ha l'obiettivo di verificare l'attendibilità degli esiti della fase istruttoria gestita dal GAL ed è uno strumento per valutare il rischio di un'anomala gestione della stessa, riferita esclusivamente alla tipologia di intervento 19.2.1. e che di certo non è estensibile in via analogica per le misure 4.1.2 e 6.1.1. oggetto di domanda della ricorrente.

I.C Violazione artt. 12, 21 quinquies e nonies L 241-1990.

L'art. 12 della L. 241/90, ritenuta norma cardine del sistema amministrativo e principio generale che informa l'agire amministrativo, dispone che: "*1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1*".

In estrema sintesi, la pubblica amministrazione è tenuta alla emanazione di provvedimenti "a cascata", via via più specifici, limitativi della propria discrezionalità, i quali

stabiliscono un inderogabile auto vincolo al suo agire, sicché il mancato rispetto delle regole predeterminate costituisce violazione del principio cardine in esame.

Nel caso di specie, l'amministrazione ha previsto il riesame delle risultanze istruttorie **solo** a seguito di reazione, con tempestiva istanza, del potenziale beneficiario.

Nessun riesame o revisione in autotutela o comunque d'iniziativa dell'ufficio è possibile in virtù dalle regole a cui la stessa Regione si è vincolata, onde, in virtù dell'espressa previsione del riesame solo a beneficio dei reclamanti ritenuti lesi dalla istruttoria, non residua spazio alcuno per una rinnovazione/riedizione dell'istruttoria secondo una arbitrarietà che sfugge ad ogni controllo.

Nel caso di specie la resistente ha fatto comunque scorretta applicazione dei principi della autotutela, operando una riforma peggiorativa del punteggio sulla base di un riesame che non risponde ai presupposti ed alle modalità di cui all'art. 21 nonies L. 241/1990, né, come innanzi detto, è rispondente ai criteri stabiliti dalle “*disposizioni generali attuative delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali*” di cui al D.R.D. n. 31 del 14.7.2017 ed al D.R.D. n. 189 del 07/11/2019.

II-Violazione falsa applicazione dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990. Omessa Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

L'emanazione della graduatoria regionale unica definitiva, portante la detrazione di complessivi punti 9 in relazione al Criterio di selezione n. 5 – “Investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa)” costituisce misura provvedimentoale senz'altro destinata ad incidere negativamente, in maniera diretta, sulla sfera di interesse giuridico-patrimoniale dell'odierna ricorrente.

Ne discende che la stessa doveva essere preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, prevista e disciplinata dall'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 (cd. preavviso di rigetto).

Il preavviso di rigetto, introdotto con la legge n. 15/2005, costituisce l'atto con il quale, nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima di adottare il provvedimento negativo, informa l'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, accordando allo stesso un termine per produrre osservazioni scritte o elementi documentali a propria difesa.

Come si evince dallo stesso tenore letterale dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, si tratta di un atto avente natura endo-procedimentale che deve essere adottato, come precisato in dottrina e giurisprudenza, in fase predecisoria, *“sì da rendere possibile l'instaurazione di un vero e proprio contraddittorio endo-procedimentale, a carattere necessario, ed aumentare così le “chances” del cittadino di ottenere dalla stessa p.a. ciò che gli interessa (...)”* (C.d.S., Sez. IV, n. 4828/2007).

La *ratio* del preavviso di rigetto è dunque collegata alla garanzia del contraddittorio, in attuazione del principio del giusto procedimento, nonché al rispetto dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa e alla deflazione del contenzioso, sollecitando il superamento dei conflitti già in fase procedimentale.

Ciò posto, nel caso di specie risultano palesemente violate le norme della legge n. 241/90, dirette a garantire la partecipazione del soggetto interessato ed in particolare l'art. 10 bis, atteso che la Regione Campania ha proceduto ad emanare direttamente la graduatoria unica regionale definitiva senza instaurare alcun momento di contraddittorio partecipativo atto a consentire alla ricorrente di far valere le proprie ragioni.

L'apertura di un momento di dialogo con l'interessato si rendeva tanto più necessaria e doverosa da parte della P.A. in presenza di un iter procedurale tutt'altro che lineare ed a fronte della rilevanza degli effetti del provvedimento adottato (decurtazione del punteggio e conseguente slittamento della domanda dall'elenco delle istanze ammissibili e finanziabili a quello delle istanze ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione di bando).

Giova evidenziare sul punto che a fronte di una circostanziata tempestiva comunicazione dei motivi ostativi al pieno accoglimento della domanda di sostegno la ricorrente avrebbe potuto rappresentare fatti e situazioni di assoluta idoneità a determinare l'assegnazione integrale del punteggio astrattamente attribuibile al progetto (77/100) ed il conseguente inserimento della domanda in una posizione di graduatoria utile al finanziamento, il che si è invece costretti a fare in questa sede giurisdizionale.

III- Eccesso di potere per erronea e falsa applicazione del principio di affidamento anche in riferimento al mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio.

A quanto sopra dedotto si aggiunga che l'Amministrazione avrebbe potuto chiedere specificamente conto, anche con eventuale allegazione documentale, delle asserite

carenze riscontrate, manifestate invece, *ex abrupto*, solo in sede di emanazione della graduatoria regionale definitiva.

Ciò in base ai noti principi del soccorso istruttorio, che sono da ritenersi oramai informare il giusto procedimento e quello della leale cooperazione tra P.A. e titolare dell'interesse pretensivo.

IV- Violazione e falsa applicazione Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 e Decreto Dirigenziale n. 189 del 7.11.2019 –Difetto di motivazione- Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta.

Giova in limine precisare che le domande di sostegno vengono inserite in graduatoria sulla scorta del punteggio ad esse attribuito in base a otto criteri di selezione (ossia condizioni di premialità) predeterminati e disciplinati dal “Bando di attuazione del Progetto Integrato Giovani tipologie d'intervento 4.1.2 e 6.1.1” e relativi allegati, approvato con Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 e ss.mm.ii.

Le domande ritenute ammissibili e inserite in graduatoria vengono ammesse a finanziamento solo fino a concorrenza della dotazione finanziaria del bando, restando escluse quelle non collocate in posizione utile.

Orbene, all'odierna ricorrente sono stati ingiustamente detratti 9 punti di valutazione, determinandone la collocazione tra le domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione di bando (Allegato C).

In particolare, dal verbale di valutazione della domanda della ricorrente (cd. Check List Istruttoria Domanda Di Sostegno, **all.5**) e dall'allegata Check List di Riesame (**all.6**) è emerso che, in fase di istruttoria, erroneamente non è stato riconosciuto il punteggio (9) relativo al criterio di selezione n. 5 “*Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta o Investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa)*”.

La scarsa motivazione addotta dal tecnico istruttore è contenuta in calce alla check list di revisione (**all. 6**), ed ha il seguente tenore testuale: “*L'acquisto di un essiccatoio, di un nastro trasportatore, di una bilancia, e la semplice realizzazione di un sito internet con e-commerce non dà diritto al punteggio.*”

Tale valutazione è ingiusta e non condivisibile, poiché fondata su una non retta interpretazione ed applicazione del criterio di selezione in esame.

A mente del Bando di attuazione (cfr. § 11 pag. 22) il punteggio relativo al criterio di selezione n. 5 è attribuibile quando in progetto sono presenti:

- Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta;
- Investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa);

Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio gli investimenti sono indipendenti tra di loro, quindi **la realizzazione anche solo di uno dei due, costituisce comunque requisito di premialità del criterio di selezione.**

Tale criterio/condizione di premialità è stato inverato dall'azienda ricorrente mediante la previsione in progetto dei seguenti investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta.

A - n° 1 Silos di stoccaggio e ricircolo aria per essiccare frutta in guscio (nocciole, nella fattispecie) di marca CCF modello 008 e generatore ad aria calda con alimentazione a biomassa di marca CLIMA modello California 60/80.000 con doppia coclea e kit elettromagnete.

La suddetta attrezzatura è costituita da un contenitore cilindrico che presenta una coclea centrale e fondo interno forato, in guisa da permettere l'ingresso dell'aria calda proveniente dall'apposito generatore pure previsto in progetto.

Tale metodo di essiccazione risulta essere altamente innovativo grazie all'immissione di aria calda a temperature controllate.

Di fondamentale importanza, in tal senso, è l'azione della coclea centrale, il cui movimento consente di rigirare le nocciole, garantendo una essiccazione uniforme che consente la standardizzazione del processo produttivo, l'abbattimento dei costi di trasformazione e l'ottenimento un prodotto essiccato di alta qualità diminuendo i costi di trasformazione.

B - n° 1 Nastro trasportatore di marca CHIANCHIA da 4 mt. completa di imbuto per nastro, tramoggia ed insaccatore a cavalletto per carico nei sacchi.

Anche l'acquisto del nastro risulta essere di fondamentale importanza, in quanto necessario all'azienda per caricare grandi quantità di nocciole all'intero del silos, riducendo al minimo i tempi necessari allo spostamento delle nocciole oltre ad aumentare gli standard di sicurezza sul lavoro.

C - n° 1 bilancia di marca “I Bilanciali”, modello BUC da 150 x 150, portata max 30 q.li, con terminale display retro illuminato modello 5BL10, indispensabile per le operazioni di pesatura del prodotto in massa e per la pesatura del prodotto essiccato ed insaccato, prima della commercializzazione.

D - n° 1 Sito/piattaforma Web predisposto per l’E-commerce dei prodotti (nuova frontiera del mercato) e che, pertanto si differenzia dai puri e semplici siti vetrina, in quanto ha come scopo quello di vendere i prodotti aziendali, con metodi di consegna e di pagamento differenziati a seconda delle necessità del consumatore.

L’acquisto delle attrezzature quali l’essiccatore con annesso generatore d’aria e nastro caricatore, la bilancia ed il sito web con applicavo e-commerce consentiranno all’azienda di innovare in maniera radicale il ciclo di trasformazione produttiva delle proprie nocciole e di abbreviare e, in prospettiva, azzerare la filiera del prodotto, con vendita diretta al consumatore/utilizzatore.

Infatti, come argomentato nella Relazione descrittiva al Business Plan e nello stesso Business Plan (all.10) attualmente la commercializzazione delle produzioni avviene mediante il conferimento in massa delle produzioni fresche a grossisti locali spuntando prezzi di vendita molto bassi.

La realizzazione del progetto di investimento consentirà all’azienda di mettere in atto tecniche di lavorazione del prodotto mediante l’essiccazione forzata e la pesatura per la commercializzazione.

In particolare, l’essiccazione consentirà di aumentare la “c.d. *shelf life*”, cioè la conservabilità delle produzioni, le quali verranno stoccate in maniera idonea all’interno della struttura e vendute nei periodi dell’anno che consentono all’azienda di praticare un prezzo più alto.

Inoltre, le produzioni potranno essere commercializzate anche al dettaglio con la preparazione da parte dell’azienda di pacchi di diversa pesatura in base all’esigenza del consumatore finale.

Tali accorgimenti aziendali consentiranno all’azienda di bypassare l’annoso ruolo svolto dai grossisti e portare sul mercato prodotti prontamente utilizzabili da parte del consumatore finale e/o dei dettaglianti locali , in una palese ottica di accorciamento della filiera, intesa come l’insieme degli agenti (imprese e amministrazioni) e delle operazioni (di produzione, di ripartizione, di finanziamento) che

concorrono alla formazione e al trasferimento del prodotto (o gruppo di prodotti) fino allo stadio finale di utilizzazione (sul punto, in letteratura scientifica, Malassis, 1973).

Chiave di volta e coronamento dell'intero progetto è la realizzazione della piattaforma web per l'e-commerce, ossia di un vero e proprio negozio on line dove il consumatore finale ha la possibilità di comprare ed avere il prodotto recapitato comodamente a casa propria.

Infatti, se con le attrezzature citate si avrà un accorciamento della filiera produttiva, con la piattaforma web per l'e-commerce sarà possibile quasi azzerare la stessa, con contatto diretto tra il produttore ed il consumatore/utilizzatore finale.

V) Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 12 L. 241-1990- Eccesso di potere.

Si è detto della illegittimità della valutazione attribuita alla ricorrente.

Più in generale, però, va considerato che il caso in esame verte sulla diversa collocazione dei beneficiari nella graduatoria, frutto, evidentemente, di una comparazione dei singoli punteggi ricevuti da ciascuno.

Orbene, è da ritenersi illegittima la concessione di contributi pubblici nel caso in cui la graduatoria dei beneficiari sia priva di motivazione, ossia non indichi i criteri seguiti per formarla, né faccia rinvio ad altro documento esplicativo con riguardo alla procedura di valutazione eseguita dalla PA (cfr. Tar Lazio sentenza 2483/2020) per effetto del corollario desunto dal combinato disposto degli articoli **3 (obbligo di motivazione dell'atto amministrativo) e 12 (provvedimenti attributivi di vantaggi economici) della Legge 241/1990**, diretta emanazione di principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza.

La graduatoria in questione reca un'apposita sezione con la tabella dei punteggi assegnati alle domande, ma è comunque carente di motivazione in ordine alla procedura di valutazione eseguita per giungere al risultato degli ammessi.

Manca, in sostanza, la griglia predeterminata dei criteri ai fini della ripartizione dei fondi, non bastando il mero esito esplicativo dell'attività svolta.

La mancata dimostrazione del rapporto tra attribuzione del punteggio e parametri di valutazione risulta dirimente ai fini della declaratoria di illegittimità, stante il contrasto della fattispecie con il principio di buon andamento cui deve sempre uniformarsi l'azione della P.A.

È il caso di ricordare come la giurisprudenza amministrativa e contabile abbia più volte ribadito l'esigenza di dare corso con particolare cautela all'impiego di risorse pubbliche nei confronti dei terzi, tenuto conto del fatto che la mancata osservanza delle regole in materia può costituire fonte di danno erariale. In particolare, il Consiglio di Stato, con la sentenza 7845/2019 ha osservato che l'onere di subordinare la concessione di vantaggi economici a soggetti terzi alla predeterminazione di criteri e modalità cui attenersi «è espressione di un principio generale per il quale l'erogazione di somme di denaro da parte dell'amministrazione pubblica, in qualsiasi forma avvenga, non può considerarsi completamente libera, essendo, invece, necessario che la discrezionalità che connota tale attività sia incanalata mediante la preventiva predisposizione di criteri e modalità di scelta del progetto o dell'attività da beneficiare».

Di qui la necessità che l'erogazione di contributi pubblici venga circoscritta con cura e subordinata all'osservanza di criteri predeterminati, secondo un'apposita istruttoria da riportare volta per volta nella motivazione dei provvedimenti adottati.

Nel caso di specie tali principi non sono stati rispettati, per cui, ferme le superiori contestazioni, l'Amministrazione non ha dato conto della collocazione nella graduatoria dei soggetti ammessi a contributo finanziabile.

DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* emerge chiaro dalle motivazioni esposte. Quanto alla gravità ed irreparabilità del danno, va riferito che la mancata attribuzione del punteggio preclude di beneficiare del finanziamento richiesto.

Nell'attesa di una pronunzia nel merito:

- i fondi stanziati sarebbero destinati ad altri soggetti beneficiari, con esaurimento delle disponibilità finanziarie;
- le energie del titolare convogliate nell'importante progetto rimarrebbero congelate per un tempo indeterminato, senza che possano essere, nell'incertezza, destinate ad altra iniziativa;
- l'ipotesi di mercato posta a fondamento del progetto potrebbe divenire inattuale, essendo il mercato stesso destinato ad una fisiologica evoluzione.

In considerazione delle particolari urgenze prospettate, con particolare riferimento alla erogazione in favore dei soggetti collocati in posizione utile della graduatoria, va accolta la domanda cautelare.

P.T.M.

Si chiede che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, previa concessione di idonea misura cautelare, contrariis reiectis, e previa autorizzazione alla integrazione del contraddittorio, ex artt. 41, comma 4 e 49, co. 3, c.p.a., per pubblici proclami, nei confronti dei beneficiari cui all'allegato B del Decreto impugnato e di ogni altro controinteressato,

Voglia così provvedere:

- a) annullare per quanto di interesse il provvedimento impugnato e, per l'effetto, ordinare alla p.a. Regione Campania, l'inserimento dell'odierna ricorrente nella graduatoria cui all'allegato B (domande ammissibili e finanziabili), previa corretta valutazione e imputazione del punteggio.
- b) con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi ai difensori antistatari.

Produzione documentale come da indice del fascicolo telematico.

Si chiede, in via istruttoria, di ordinare l'esibizione documentale, nei confronti della convenuta Regione Campania.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile e sconta un contributo unificato di € 650,00.

Montella/Napoli 30.10.2020

Avv. Adriano Garofalo

Avv. Francesco Costanza